



## COMUNE DI ORIGGIO

Via Dante Alighieri, 15  
PROVINCIA DI VARESE  
C.A.P. 21040 - Cod. Fisc. e P. IVA 00322990128  
[www.comune.origgio.va.it](http://www.comune.origgio.va.it)  
e-mail: [segreteria@comune.origgio.va.it](mailto:segreteria@comune.origgio.va.it)  
e-mail certificata: [segreteria@pec.comune.origgio.va.it](mailto:segreteria@pec.comune.origgio.va.it)

**Telefoni:**  
Centralino 02 / 9695111  
Segreteria 02 / 96951182  
Ufficio Tecnico 02 / 96951181  
Uff. Ragioneria e Tributi 02 / 96951183  
Servizi Sociali 02 / 96951186  
Vigili Urbani 02 / 96951185  
Fax 02 / 96951150

Prot. n. 9043

### **PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) RELATIVO PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO (PII) – COMPLETAMENTO APC 03, COMPORTANTE VARIANTE AGLI ATTI COSTITUTIVI IL VIGENTE PGT.**

#### **L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)**

VISTI:

- La direttiva 2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del 27/06/2001;
- La legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "*Legge per il Governo del Territorio*" ed i relativi criteri attuativi;
- Gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (V.A.S.) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 ed in particolare il punto 5.9;
- Gli "*ulteriori adempimenti in disciplina*" approvati dalla Giunta Regionale con:
  - D.G.R. n. 6420 del 27 dicembre 2007 "*Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi - VAS*" che individua e precisa le fasi metodologiche e procedurali per la valutazione ambientale strategica di piani e programmi;
  - D.G.R. n. 10971 del febbraio 2009 "*Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS – (art. 4 l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007). Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli*";
  - D.G.R.n. 9/761 del 10 novembre 2010 "*Determinazione della procedura di valutazione ambientale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi – VAS – (art. 4 l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007). Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs 29 giugno 2010, n. 128 con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 novembre 2009, n. 8/10971*" - Allegato 1m bis – Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi VAS – Programma Integrato di Intervento senza rilevanza regionale comportante variante urbanistica;
- La Parte II del D.Lgs 152 del 3 aprile 2006 "*Norme in materia Ambientale*" e successive modificazioni ed integrazioni, recante indicazioni e "*Procedure per la valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Ambientale Strategica (IPPC)*";
- Il P.G.T. del Comune di Origgio, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 01/07/2013 e pubblicato sul B.U.R.L., Serie Avvisi e Concorsi n. 48 del 27/11/2013;
- La deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 13/09/2021 con oggetto "*Avvio procedimenti per il Programma Integrato di Intervento (PII) – Completamento APC 03,*

*comportante variante agli atti costitutivi il vigente PGT e per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)";*

- L'atto di nomina dell'Autorità competente per la VAS (deliberazione di G.C. n. 90 del 13/09/2021);

PREMESSO che:

- il Consorzio APC 03 Origgio in data 03/06/2021 con n. 7351 di protocollo e con successiva integrazione in data 06/09/2021, prot. n. 13025, ha presentato una proposta progettuale di piano attuativo di completamento dell'ambito denominato APC 03 con la relativa documentazione per la verifica di assoggettabilità alla VAS, poiché la proposta comporta la variazione degli atti costitutivi il vigente PGT;
- le previsioni del vigente PGT inerenti l'insediamento di attività non residenziali e le scelte del Comune in tema di viabilità (il Piano Urbano del Traffico (PUT), approvato in data 18/02/2020 con deliberazione di C.C. n. 5, ha previsto la realizzazione di una rotatoria all'incrocio di via De Gasperi, SP 233, via San Pietro e via Milani) determinano la necessità di rivedere l'impianto urbanistico/insediativo previsto per l'APC 03, così come indicato nella specifica scheda APC 03 costituente parte integrante della Normativa di Piano del Piano delle Regole;
- l'Amministrazione comunale ha ritenuto che la conciliazione degli interessi privati e pubblici per il completamento dell'APC 03 trovi un giusto equilibrio nella soluzione progettuale presentata dal Consorzio APC 03 Origgio in data 03/06/2021;

CONSIDERATO che la predetta variante, in relazione ai suoi contenuti, deve essere accompagnata dalla procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, così come disposto dall'art. 4 della Legge regionale n. 12/2005 e s.m.i.;

PRESO ATTO che:

- In data 13/09/2021 con delibera di G.C. n. 90 si è deciso di dare avvio al procedimento relativo alla variante al vigente P.G.T., ai sensi dell'art. 92, comma 8, della legge regionale n. 12/2005, unitamente a quello della verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 4 della stessa legge regionale;
- In data 21/09/2021, con atto n. 13902 di protocollo è stato dato avviso di avvio dei procedimenti;
- In data 09/05/2022 è stato dato avviso di indizione della Conferenza di verifica per il giorno 16/06/2022 e contestualmente è stato dato avviso di deposito e messa a disposizione sul sito web del Comune di Origgio e sul portale SIVAS di Regione Lombardia del Rapporto Ambientale Preliminare per la predetta variante;
- Con la richiamata deliberazione di G.C. n. 90 del 13/09/2021 sono stati individuati:
  - Il Comune di Origgio, quale Soggetto Proponente l'intervento;
  - L'Amministrazione comunale di Origgio quale Autorità Procedente nella figura del tecnico comunale arch. Claudio Zerbi;
  - L'Amministrazione comunale di Origgio quale Autorità Competente nella figura del tecnico comunale geom. Giuseppe Ceriani;
  - I soggetti competenti in materia ambientale: ARPA Lombardia – Dipartimento Provinciale di Como e Varese; ATS INSUBRIA di Varese – Dipartimento Prevenzione Medico – Servizio Igiene e Sanità Pubblica; Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese;
  - Enti territorialmente interessati: Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio ed Urbanistica; Provincia di Varese – Settore Territorio e Urbanistica; Città Metropolitana di Milano – Settore Pianificazione Generale; Comune di Cerro Maggiore; Comune di Lainate; Comune di Nerviano; Comune di Caronno Pertusella; Comune di Saronno; Comune di Uboldo; Ufficio d'Ambito 11 Varese, Terna Rete Italia S.p.A., Alfa S.r.l.;

- I singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale, comprendenti le associazioni ambientaliste locali Eco '90 Ubolde ed Amici del Bosco di Origgio Onlus, nonché le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e di pubblicizzazione delle informazioni;
- L'Autorità Procedente ha individuato quale Ente territorialmente interessata anche 2i Rete Gas S.p.A;
- Per il 16/06/2022 è stata indetta la Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della variante al P.G.T. di cui trattasi;
- Sono pervenuti al competente Ufficio comunale entro le ore 10,00 del giorno 16/06/2022 i seguenti pareri:
  - a) in data 10/05/2022, con prot. n. 6820, il parere di E-Distribuzione SpA;
  - b) in data 12/05/2022, con prot. n. 6937, il parere di 2i Rete Gas SpA;
  - c) in data 08/06/2022, con prot. n. 8343, il parere di ATS Insubria;
  - d) in data 08/06/2022, con prot. n. 8367, il decreto (n. 134 del 07/06/2022) della Provincia di Varese;
  - e) in data 08/06/2022, con prot. n. 8368, il parere di Arpa Lombardia – Dipartimento di Como-Varese
  - f) in data 13/06/2022, con prot. n. 8685, il parere di Alfa Srl;
  - g) in data 15/06/2022, con prot. n. 8802, il parere di Città Metropolitana di Milano.

PRESO ATTO che:

- E-Distribuzione SpA ha comunicato che “... Vi informiamo che siamo impossibilitati a partecipare alla conferenza di verifica indetta per il 16/06/2022; **in ottemperanza alle vostre aspettative, esprimiamo parere favorevole alla realizzazione dell'opera in progetto.**  
Con l'occasione Vi rammentiamo che eventuali richieste di elettrificazione/spostamento impianti dovranno essere presentate attraverso i nostri canali ufficiali e che i tempi di esecuzione dei lavori e di allacciamento, scorporati dalle tempistiche per l'ottenimento dei permessi/autorizzazioni e della realizzazione delle opere edili a carico del cliente, sono previsti in 50 giorni lavorativi dalla data di liquidazione dell'offerta. ...”
- 2i Rete Gas SpA ha comunicato che “...la scrivente società, in qualità di gestore del pubblico servizio di distribuzione gas metano, **nulla osta all'intervento oggetto della conferenza medesima.** Ciò premesso Vi comunichiamo che non parteciperemo all'incontro in oggetto. Teniamo tuttavia a precisare che al fine di definire se l'intervento proposto è interferente con i nostri impianti di distribuzione di gas naturale siti in loco, sarà necessario eseguire un coordinamento congiunto. Da tale coordinamento potremmo valutare la presenza di interferenze; in caso affermativo vi sarà trasmesso un preventivo di spesa per la risoluzione delle stesse a nostra cura....”;
- ATS Insubria ha comunicato che “...**non si rileva una stringente necessità di effettuare la V.A.S. in quanto non si presentano significativi impatti sulla Salute Pubblica a seguito dell'intervento proposto**” ma tuttavia si ricorda che:
  - il verde filtrante, dovrà rispettare l'art. 3.2.3 del Regolamento Comunale d'Igiene (R.C.I.);
  - i nuovi capannoni artigianali/commerciali dovranno rispettare i requisiti progettuali della normativa vigente”;
- Città metropolitana di Milano ha comunicato che:
  - “L'intervento prevede la costruzione di edifici a disposizione commerciale in Comune di Origgio (VA), frazione Villa Regina. Considerata l'ubicazione dell'area si può ragionevolmente ritenere che l'iniziativa non comporterà significate ripercussioni in termini di traffico e impatti sul territorio metropolitano”;
  - “... per gli aspetti di competenza, si ritiene che la variante indicata in oggetto possa essere esclusa dalla VAS”;

VISTO che la Provincia di Varese ha decretato:

- *“DI RITENERE che la Variante debba svolgere gli approfondimenti relativi alla coerenza con i Criteri per la riduzione del consumo di suolo del PTR e ai potenziali impatti sul sistema viabilistico , così come meglio precisato nel paragrafo 4 dell’Allegato tecnico, o attraverso specifiche integrazioni nell’ambito del procedimento urbanistico, o in un più ampio processo di VAS”;*

- *“DI RIMANDARE agli ulteriori contenuti dell’Allegato tecnico utili per il perfezionamento degli atti prima dell’adozione della Variante”;*

In particolare la Provincia di Varese ha sottolineato i seguenti aspetti:

- *“Proprio in relazione alla futura verifica di coerenza con i Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo (DCR n. 411/2018) e, in generale, all’impatto sull’occupazione di suolo libero (in parte agricolo moderato) allo stato di fatto e di progetto, sembrerebbe che la riduzione degli standard nell’ambito possa avere influenza sul BES. Nel PGT (vedi estratto tavola PdS a fianco) tali standard sono individuati con la sigla “NA 14, verde pubblico attrezzato – area parcheggio” ma nella scheda del PdS non è ben specificata la quantità di area a verde rispetto a quella destinata ad altri servizi. E’ pertanto necessario che questo conteggio sia esplicitato (rispetto alle previsioni vigenti al 02/12/2014, ovvero anche tenendo in considerazione la porzione già trasformata con precedente pianificazione attuativa) ai fini della verifica del soddisfacimento del BES.*

*A tal proposito si ricorda che, ai sensi del PTR, sono da considerare superfici agricole o naturali quelle aree a verde pubblico con superficie superiore a mq. 2.500 nei Comuni (come Origgio) con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti.*

*E’ quindi opportuna una verifica delle aree interessate dalla Variante, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, per motivare le scelte intraprese. ...;*

- *“...Per quanto riguarda l’aspetto viabilistico non si ritiene necessario attivare la procedura di VAS per la Variante in argomento e non si individuano elementi di non compatibilità della stessa con il PTCP.....Lo studio di traffico presenta flussi veicolari determinati utilizzando rilievi effettuati nel marzo 2020. ....Di conseguenza si segnala la necessità di verificare che i dati utilizzati corrispondano ai flussi dei veicoli effettivamente presenti sulla rete”;*

- *In merito alla componente commerciale “...Si raccomanda di far riferimento alle definizioni contenute nella DGR n. 1193/2013 per la determinazione della tipologia dell’insediamento commerciale che, in base allo schema distributivo riportato nel RP, sembra configurarsi come “parco commerciale”.*

*Secondo la suddetta DGR il parco commerciale è inteso quale complesso commerciale costituito da una aggregazione di aree commerciali contigue, di almeno due medie o grandi strutture di vendita localizzate anche nel medesimo asse viario e con un sistema di accessibilità comune.*

*Si ricorda che gli strumenti di pianificazione comunale devono individuare gli insediamenti commerciali sulla base della classificazione della DGR n. 1193/2013, paragrafo 2, in quanto la generica destinazione commerciale consente esclusivamente la localizzazione di esercizi di vicinato che per il Comune di Origgio significherebbe attività con superficie di vendita inferiore a 150 mq.*

*Si rammenta infine, che se l’insediamento si configurasse come parco commerciale il Comune dovrebbe attivare la conferenza di servizi secondo le modalità descritte al paragrafo 5 della DGR n. 1193/2013...”*

- *“...Si rammenta, infine, che tutti gli interventi di trasformazione del suolo comportanti variazione di permeabilità superficiale, compresi gli interventi relativi alle infrastrutture stradali, loro pertinenze e i parcheggi, come normato dall’art. 58 bis della L.R. n. 4 del 15.03.2016, dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di invarianza idraulica (R.R. n. 7/2017, aggiornato con R.R. n. 8/2019)...”;*

RITENUTO sulla base di quanto presentato dal Consorzio APC 03 Origgio ed espresso dalla Provincia di Varese in merito, di prescrivere gli approfondimenti e le verifiche indicate dalla stessa Provincia per il perfezionamento degli atti nell’ambito del procedimento urbanistico;

VISTO che ARPA Lombardia – Dipartimento di Como-Varese, in merito al procedimento in questione ha concluso: ***“Indipendentemente dalla scelta di sottoporre la variante a VAS, la cui valutazione spetta all’Autorità Competente per la VAS d’intesa con l’Autorità procedente, si suggerisce la verifica dei coefficienti utilizzati per il calcolo previsionale del traffico indotto e si rimanda alle osservazioni di cui sopra per garantire la sostenibilità della variante ma anche in fase di presentazione del progetto esecutivo in capo all’Ambito.”***

L’Ente nel suo parere ha formulato alcune osservazioni ed ha ricordato alcuni aspetti da considerare in fase di realizzazione degli interventi:

1. *“..(studio di traffico) si riscontra che la campagna di indagine conoscitiva dei flussi di traffico è stata effettuata nel periodo 04/03/2020- 11/03/2020 in due punti lungo il tracciato della SP 233 a valle dell’innesto che verrà sostituito con la rotatoria in previsione. Non è stato preso in considerazione il traffico della direzione opposta. Il traffico indotto è stato calcolato moltiplicando la superficie di vendita per un coefficiente variabile in funzione delle superfici e dei prodotti, se alimentari o non alimentari. A tal proposito si rileva che nella legenda relativa agli indici di riferimento al “Comune di Abbiategrosso, considerato del tipo “non critico” così come indicato nel D.g.r. 4 luglio 2007 – n. 8/5054 di regione Lombardia” (pag. 20); si chiede pertanto di verificare se tali coefficienti possono essere utilizzati per il Comune di Origgio e conseguentemente se i calcoli prodotti sono corretti.*

*Rispetto alle conclusioni, ovvero i ritardi e i tempi di percorrenza che, nello scenario progettuale aumentano rispetto quelli dello stato di fatto, si riscontra che sarà da verificare il possibile impatto rumoroso e la stima delle emissioni in atmosfera derivanti da tale aggravamento sulla rete viaria oltre all’aumento del traffico circolante indotto dall’area commerciale e all’apertura a doppio senso di circolazione del tratto finale di via San Pietro che permette a parte dei flussi veicolari già esistenti di cambiare il proprio percorso. ...”;*

2. *“...Il progetto dovrà essere corredato da uno Studio di invarianza idraulica ed idrologica come previsto dal R.r. 7/2017 – testo coordinato (Art. 6, comma 1), ricordando che sono assoggettate al regolamento le nuove costruzioni e le ristrutturazioni di quelle esistenti, nonché le infrastrutture stradali, indipendentemente dalla realizzazione di superfici permeabili, che contribuiranno a ridurre il coefficiente deflusso medio ponderale. Si ricorda che dovrà essere verificato preliminarmente l’impatto acustico con uno studio previsionale così come disciplinato dalla Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 riguardante tutte le attività produttive ed esercizi pubbliche che dispongono di apparecchi rumorosi. ....”;*
3. *Vengono ricordati gli adempimenti di legge in tema di movimentazione delle terre e rocce da scavo e di installazione di nuove fonti luminose con specifico riferimento alla legge regionale n. 31/2015;*

RITENUTO di dover invitare il Proponente a verificare i coefficienti utilizzati per il calcolo previsionale del traffico indotto nonché a verificare tutti gli aspetti indicati nel parere di ARPA sia in fase di procedimento urbanistico che in fase di progettazione esecutiva.

VISTO che Alfa Srl ha comunicato che: **“... si rilascia nulla osta condizionato al recepimento delle sopra esposte prescrizioni e integrazioni”**, ovvero:

- ***“lo schema di fognatura al lotto privato dovrà essere conforme all’Allegato 1 del “Regolamento del Servizio Idrico Integrato” che prevede la separazione tra rete di raccolta acque meteoriche/pluviali da smaltire in loco e rete di acque nere provenienti dai servizi”;***
- ***“le acque meteoriche di dilavamento delle superfici e delle coperture in progetto derivanti dall’intervento del lotto privato non dovranno essere recapitate nella rete di pubblica fognatura esistente, scarichi di troppo pieno compresi. Fanno eccezione le eventuali acque meteoriche dilavanti eventuali superfici scolanti di cui all’art. 3, comma 1 del R.R. del 24/03/2006, n. 4 e s.m.i. al quale si rimanda per i relativi disciplina e regime autorizzato”;***

- *“dovranno essere trasmessi quanto prima i fabbisogni idropotabili del Piano ed i relativi quantitativi scaricati in fognatura in termini di l/s. Quanto sopra al fine di valutare nla necessità di interventi di potenziamento/adequamento sulle opere del S.I.I. in gestione allo Scrivente Gruppo”;*

RITENUTO di invitare il Proponente a rispettare, per la fase progettuale e realizzativa, le disposizioni e le procedure stabilite dal vigente Regolamento di Servizio Idrico Integrato;

VALUTATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta e il verbale della Conferenza di verifica;

RITENUTO che l'intervento proposto e la relativa variante al P.G.T., non comportino significativi effetti sull'ambiente;

RITENUTO, pertanto, d'intesa con l'Autorità Procedente, di escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) la variante al vigente P.G.T. in esame;

Per tutto quanto esposto

### **DECRETA**

- 1) Di escludere la variante al P.G.T. dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
- 2) Di prescrivere gli approfondimenti e le verifiche degli atti nell'ambito del procedimento urbanistico, così come indicato nel decreto n. 134 del 07/06/2022 dalla Provincia di Varese
- 3) Di invitare il Proponente (Consorzio APC 03 Origgio) al rispetto delle indicazioni contenute nei pareri di ATS Insubria, ARPA Lombardia Dipartimento Como – Varese e Alfa S.r.l.;
- 4) Di inviare il presente provvedimento alla Regione Lombardia e di Pubblicarlo sul sito SIVAS;
- 5) Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di Origgio e all'Albo Pretorio informatico;
- 6) Di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale, gli Enti Territorialmente interessati.

Origgio , lì 20/06/2022

L'Autorità Competente per la VAS  
Geom. Giuseppe Ceriani  
Firmato digitalmente

L'Autorità Procedente per la VAS  
Arch. Claudio Zerbi  
Firmato digitalmente